



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione unica a contrattare del SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO DEL PROTOCOLLO, DEL SISTEMA DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE A NORMA DI AFOL MONZA BRIANZA E FORMAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA QUADRIENNALE, 2023-2026, di importo inferiore a 139.000,00, tramite affidamento diretto ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2 lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108.

Operatore economico: DGROOVE SRL, con sede in VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA MONTE BALDO 6 CAP 37069 FRAZIONE: CALZONI STRADARIO 32024

CIG ACCORDO QUADRO n. 95503920CD

Importo accordo quadro: €135.000

Oneri della sicurezza: 0 (zero)

CIG PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO N. ZE239471A1

Importo primo contratto attuativo: € 31.030,00

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- Lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;
- Il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ‘Codice dei contratti pubblici’ e ss.mm.ii.;
- il D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. b) così come modificato dal D.l. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con verbale dell’Amministratore Unico n. 6 del 9/03/2012;
- il regolamento di contabilità revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del 19/12/2018
- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria rev. n.03 approvato con Verbale A.U. 2021/0091 del 13/12/2021;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 136 del 26/10/2022 avente ad oggetto “agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro Monza e Brianza - AFOL MB- linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. approvazione”.
- il Verbale AU n. 67 del 02/11/2022 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 136 del 26 ottobre 2022 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB - Linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione”;



- il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria revisione n. 3 approvato con verbale AU n. 91 del 13.12.2021;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con verbale dell'Amministratore unico n. del 16 del 10/03/2022;
- il Regolamento di Accesso all'Impiego con verbale dell'Amministratore unico n. del 17 del 10/03/2022;
- il Verbale AU n. 68 del 02/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati"
- Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e successivi aggiornamenti;
- la richiesta di autorizzazione inviata alla Provincia di Monza e della Brianza con prot. N. 13229 del 15.11.2022 avente ad oggetto: "Richiesta autorizzazione per l'avvio delle procedure l'affidamento del servizio di gestione, mantenimento e formazione del protocollo Informatico, del sistema di gestione e conservazione documentale di AFOL Monza Brianza e formazione DocSuite PA in accordo quadro della durata quadriennale, 2023-2026";
- l'autorizzazione dalla Provincia di MB, prot. n. 51536 del 15.11.2022 (ns Prot.13292 del 16.11.2022)

CONSIDERATO CHE

AFOL Monza e Brianza ha necessità di acquisire, in modalità Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 50/2016, il servizio di gestione, manutenzione della piattaforma per la gestione applicativa del Protocollo Informatico, Gestione documentale e conservazione a norma, in grado di assicurare la continuità del servizio di protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e dei procedimenti amministrativi, dalla creazione o inserimento fino all'archiviazione degli stessi, in conformità alle normative vigenti.

L'oggetto del contratto», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b), è il seguente: "SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO DEL PROTOCOLLO, DEL SISTEMA DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE A NORMA DI AFOL MONZA BRIANZA E FORMAZIONE";

il CIG n. 95503920CD identifica l'accordo quadro;

il CIG n. ZE239471A1 primo contratto attuativo per l'anno 2023;

ATTESO CHE

il contratto, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 50/2016 Accordo Quadro, avrà durata totale pari a 4 anni (2023-2024-2025-2026), ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 50/2016, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e inizio previsto il 01.01.2023. Il singolo contratto applicativo potrebbe avere validità di 12 mesi o la diversa validità stabilita in contratto. Il valore totale **dell'accordo quadro è pari a euro 135.000,00** escluso IVA; l'importo del singolo contratto applicativo di durata pari **a 12 mesi** è stato stimato in euro **€ 32.710,00** oltre IVA di legge e comprenderà i vari servizi elencati, i cui singoli importi stimati sono indicati di seguito. La durata dell'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto; è prevista la consegna in



via d'urgenza del servizio da parte del RUP, nelle more delle incombenze necessarie alla stipulazione del contratto.

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che il bene/servizio di cui si tratta, quale pure materialmente acquisibile sul ME.P.A., non corrisponde però alle esigenze effettive di pubblico interesse dell'Amministrazione;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che «non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) poiché (...) tali strumenti presenterebbero “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”. (...) Si tratta di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, mentre – nella specie – i servizi richiesti sono piuttosto frastagliati e modellati sulle esigenze particolari» della stazione «appaltante» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533);

RILEVATO che

-la determinazione a contrattare, a differenza che per la procedura di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto», laddove viene «in evidenza una fattispecie (...) in ragione della quale viene consentito all'amministrazione di determinarsi con libertà di forme» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405);

-tale principio oggettivo è positivamente affermato anche dalla disciplina ordinaria del codice dei contratti: «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)», la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, le ragioni della scelta dell'operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);

- l'art. 32 del codice è richiamato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 3, primo periodo («Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»);

CONSIDERATO che:

- «l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale», fondandosi «sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533; richiamato



anche da T.A.R. Campania, Napoli, V, 18 aprile 2020, n. 1391; conforme, T.A.R. Molise, I, 6 maggio 2020, n. 131); conforme, ancora, T.A.R. Liguria, I, 29 ottobre 2020, n. 742: «Invero, l'art. 36 prevede al primo comma una serie di principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia. Il successivo comma due, tuttavia, introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici. L'art. 1 d.l. 76/20 ha innalzato gli importi previsti dal secondo comma dell'art. 36 d.lgs. 50/16 ma non ha snaturato il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma. Ne consegue che nessuna gara informale ovvero consultazione» deve «essere espletata dalla amministrazione»;

CONSIDERATO, comunque, che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 6 agosto 2019, n. 183) in relazione a «l'importo (...), alle caratteristiche tecniche dell'appalto e alle caratteristiche specifiche»;

CONSIDERATO tuttavia che, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, viene posto come fermo «il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e che quindi è sufficiente il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, di cui al primo comma, primo periodo, del medesimo art. 30 del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta;
- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso "classico" del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;
- l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi



«l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre 2018, n. 1801);

CONSIDERATO che: «in relazione alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127; T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 novembre 2018, n. 578; T.A.R. Puglia, Bari, II, 3 giugno 2019, n. 780); la «trattativa privata, preceduta o meno da gara officiosa (o informale), tipica dell'ordinamento contabile italiano, in nulla differisce rispetto alla procedura negoziata, previo interpello discrezionale di operatori economici, contemplata dall'ordinamento eurounitario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175); considerato che tale principio vale ora per i processi d'affidamento di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a);

ATTESO che: l'individuazione degli operatori economici avviene «nel rispetto del principio di rotazione» in relazione all'aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), che «rappresenta la regola» necessaria e sufficiente «per questo tipo di procedure» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 febbraio 2018, n. 184), con riferimento agli «ultimi tre anni solari» (cfr. ANAC, linee guida cit., sotto-paragrafo 3.6); tale principio è stato ad abundantiam ribadito, così come già sopra riportato, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

ATTESO che la stazione appaltante, al fine di consentire la massima partecipazione possibile, ha pubblicato un Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. 340 del 28.11.2022 che è stato pubblicato in data 01/12/2022 sul sito di Afol;

Tale Avviso è rimasto pubblicato sul sito per 8 giorni;

Nell'Avviso venivano impostati alcuni elementi di valutazione, individuati dal RUP per consentire la selezione dell'operatore economico sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in special modo per garantire la massima partecipazione si prevedeva il seguente elemento di valutazione:

“Al fine di garantire la massima partecipazione all'Avviso e consentire alla scrivente Stazione appaltante il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, in special modo di economicità, efficacia, libera concorrenza e non discriminazione, operatori economici che non sono in grado di effettuare la manutenzione sull'applicativo in essere presso Afol, avranno la possibilità di proporre la sostituzione con un applicativo avente caratteristiche fungibili e similari prevedendo come attività aggiuntiva a quelle sotto specificate, anche l'installazione del nuovo applicativo e il trasferimento dei volumi attuali; tale attività deve essere eseguita senza alcun onere in capo alla stazione appaltante e il costo dell'installazione e del trasferimento dei volumi è a totale carico dell'operatore economico; in tal caso l'operatore economico è tenuto a produrre una relazione di presentazione dell'applicativo proposto oltre a quanto previsto nei punti precedenti”;



nell'Avviso veniva anche richiesto l'invio di autocertificazioni necessarie a verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

è pervenuta tramite pec la manifestazione d'interesse da parte solamente di un unico soggetto, il RUP ha avuto la possibilità di verificare unicamente l'offerta del solo operatore economico disponibile e interessato, ma la medesima risultava comunque congrua e migliorativa rispetto a quanto inizialmente stabilito, come da verbali del RUP ai quali interamente si rinvia.

ATTESO che è ammesso anche il «contraente uscente» (cfr. ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 3.6) in considerazione «del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.7); che tale motivazione appare necessaria ma anche sufficiente per motivare la consultazione del «contraente uscente» stesso e che il «principio di rotazione, che non è disciplinato nelle c.d. direttive appalti (essendo un istituto del diritto interno, specifico delle gare sotto soglia), si deve (...) coordinare con alcuni principi costituzionali ai quali la P.A. è tenuta ad ispirare la propria azione. Vengono in particolare in rilievo i principi di cui all'art. 97 Cost., nella parte in cui esso impone alle amministrazioni pubbliche il contenimento della spesa pubblica e di agire in modo da garantire il buon andamento» (T.A.R. Marche, I, 20 novembre 2019, n. 707);

RITENUTO pertanto di poter proseguire nel procedimento nei confronti dell'operatore economico DGROOVE SRL, con sede in VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA MONTE BALDO 6 CAP 37069 FRAZIONE: CALZONI STRADARIO 32024, si trasmetteva lettera di invito tramite Sintel con richiesta di presentazione offerta e completamento documentazione amministrativa attraverso il DGUE;

VISTA l'auto-dichiarazione prodotta in risposta alla procedura su Sintel attraverso il DGUE attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80 e il possesso dei requisiti di ordine speciale come previsti nella lettera di invito alla quale interamente si rinvia;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico attraverso il FVOE presso Anac, come da verbale amministrativo del RUP al quale si rinvia;

ATTESO che «in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro» è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14); evidenziato peraltro che l'«affidamento diretto» di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), rientra nella nozione giuridica di «procedura negoziata» anche se di importo pari o superiore ad EUR 40.000;

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito, «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;



c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (...) nella fase di affidamento (...);

e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

VISTO l'art. 103, comma 11, del codice: «È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) (...). L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione»; considerato che agli «appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)» del D.Lgs. 50/2016 sono da equiparare, trattandosi di identico «affidamento diretto», quelli di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a);

Considerato che è confermato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dr. Giuseppe Longo e che il medesimo ha dichiarato nel verbale amministrativo al quale si rinvia, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/990.

Dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

VISTA la copertura contabile in considerazione dell'impegno di spesa di **euro 31.030,00 oltre iva** alle voci di bilancio 3030301 Formazione/aggiornamento personale in sede, 3030502 Licenze d'uso software;

Visti i verbali del RUP agli atti della scrivente;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di contratto di accordo quadro della durata di 4 anni ivi allegato e di affidare pertanto il servizio di cui si tratta a DGROOVE SRL, con sede in VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA MONTE BALDO 6 CAP 37069 FRAZIONE: CALZONI STRADARIO 32024, C.F e P.IVA 02062090234 per l'importo totale di **Accordo Quadro della durata di 4 anni pari a euro 135.000,00** oltre iva;
- 3) di affidare il servizio relativo al primo contratto attuativo per l'anno 2023 DGROOVE SRL, con sede in VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA MONTE BALDO 6 CAP 37069 FRAZIONE: CALZONI STRADARIO 32024, C.F e P.IVA 02062090234 per un totale **di €. 31.030,00 al netto di I.V.A** come da offerta allegata;
- 4) di imputare la spesa relativa al primo contratto attuativo per l'anno 2023 per un totale **di €. 31.030,00 al netto di IVA** ai seguenti C.D.C. e voci di bilancio:



Descrizione attività			
Servizio di assistenza e manutenzione DocSuite PA + Gestione del server Cloud che ospita DocSuite + Modulo aggiuntivo dei template per i fascicoli			16.800 €
Pacchetto 16 firme remote			2.240 €
Servizio Cloud per la memorizzazione dei Log di Teams			1.940 €
20.980 €			
Centro Di Costo	Voce Di Bilancio	Percentuale	Importo Annuo IVA Esclusa
CPI_MO	3030502 Licenze d'uso software	22,63%	4.748 €
CPI_CM		9,06%	1.901 €
CPI_SE		14,26%	2.992 €
CPI_VI		11,66%	2.446 €
CFP "G. Terragni" Meda		15,28%	3.206 €
CFP "S. Pertini" Seregno		17,41%	3.653 €
CFP "G. Marconi" Concorezzo		9,70%	2.035 €
Importo Totale Annuo IVA Esclusa		100%	20.980 €

Attività a consuntivo			
Giornate di formazione sviluppo e assistenza integrativa			7.650 €
Consulenza formativa e assistenza conservazione			2.400 €
10.050 €			
Centro Di Costo	Voce Di Bilancio	Percentuale	Importo Annuo IVA Esclusa
CPI_MO	3030301 Formazione/Aggiornamento personale in sede	22,63%	2.274 €
CPI_CM		9,06%	911 €
CPI_SE		14,26%	1.433 €
CPI_VI		11,66%	1.172 €
CFP "G. Terragni" Meda		15,28%	1.536 €
CFP "S. Pertini" Seregno		17,41%	1.750 €
CFP "G. Marconi" Concorezzo		9,70%	975 €
Importo Totale Annuo IVA Esclusa		100%	10.050 €

COSTO TOTALE CANONI + ATTIVITA' 2023 iva esclusa

31.030 €

2) **di dare atto che:**

- è stata valutata la sostenibilità economico-finanziaria relativa all'appalto de quo;



- è facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto, anche nelle more delle verifiche di ordine generale in capo al soggetto futuro contraente, ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto, è mediante scrittura privata.
- Viene demandato all'ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto disposto ai punti precedenti;
- Viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 il dr. Giuseppe Longo;

Il Direttore Generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

19-45-08-1C-0E-D7-26-BA-E9-1D-2A-8B-2A-3A-33-2D-88-87-6B-99

CAdES 1 di 3 del 23/12/2022 11:57:35

Soggetto: Giuseppe Longo

S.N. Certificato: 7F29 1ECA F1ED 8FDB

Validità certificato dal 04/03/2022 12:15:02 al 22/07/2023 14:18:02

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 2 di 3 del 23/12/2022 12:01:44

Soggetto: guerrieri marcello

S.N. Certificato: 06A2 06

Validità certificato dal 17/05/2021 08:45:50 al 17/05/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

CAdES 3 di 3 del 27/12/2022 12:23:45

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 15:43:21 al 29/06/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
